

Prot. n.

Pietrasanta, 18 Giugno 2020

Spett./le

Regione Toscana

Direzione Ambiente ed energie, settore bonifiche; Autorizzazioni rifiuti ed energetiche

-Assessore all'ambiente **Federica Fratoni**

-Dirigente responsabile del Settore Bonifiche e Autorizzazioni rifiuti

PEC: regionetoscana@postacert.toscana.it

e P.C.

ARPAT Massa-Carrara e **ARPAT** Lucca

ARPAT Regione Toscana

PEC: arpat.protocollo@postacert.toscana.it

Azienda UsI Toscana Nord Ovest

-Dipartimento PISLL

-Dipartimento Prevenzione ISP

PEC: direzione.uslnordovest@postacert.toscana.it

prev.apua@usl1.toscana.it

direzione.uslnordovest@postacert.toscana.it

igienepubblica@usl1.toscana.it

Al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare

Al Ministro Sergio Costa

PEC: mattm@pec.minambiente.it

Comune di Montignoso

-Sindaco **Gianni Lorenzetti**

-Assessore all'ambiente **Massimo Poggi**

-Commissione Consigliare di Controllo

Discarica

PEC: protocollo@pec.comune.montignoso.ms.it

Comune di Forte dei Marmi

-Sindaco **Bruno Dott. Murzi**

-Assessore all'ecologia **Enrico Ghiselli**

PEC: protocollo.comunefdm@postacert.toscana.it

Comune di Seravezza

-Sindaco **Tarabella Riccardo**

-Assessore all'ambiente **Venè Dino**

PEC: protocollo.seravezza@postacert.toscana.it

Comune di Pietrasanta

SEDE: Piazza Matteotti, 29 – 55045 Pietrasanta (LU)

Tel. 0584 795214–217 Fax 0584 795221

E-MAIL: sindaco@comune.pietrasanta.lu.it

www.comune.pietrasanta.lu.it

Oggetto: Richiesta revisione AIA per la discarica ex cava fornace sita nei Comuni di Montignoso e Pietrasanta, ai sensi del comma 7 articolo 29-quater D.lgs. 152/2006 e avvio VIA ex post ai sensi dell'ultimo periodo comma 6 articolo 43 legge regionale 10/2010.

Visto che:

Il D.D. n°629 del 23/1/2018 e relativo rapporto istruttorio che ha concluso il procedimento di verifica sulle violazioni delle prescrizioni da parte dei gestori della discarica "ex cava Viti" (Comuni Montignoso e Pietrasanta), riconoscendo la violazione di alcune prescrizioni delle vigenti AIA N°880 e 1441 del 2012 e stabilendo ulteriori prescrizioni al fine di fare rispettare quelle violate nonché superare situazioni di potenziali criticità ambientali.

Sulla Questione 70-30%

Il DD 629 del 2018 stabiliva che:

- a) dal ricevimento del presente atto, dare immediata attuazione ad un piano di conferimento che garantisca al 2018 il rispetto dei quantitativi dei rifiuti conferiti nelle percentuali autorizzate; pertanto dal ricevimento del presente atto il gestore dovrà sospendere il conferimento dei rifiuti diversi dagli inerti; il conferimento di rifiuti diversi dagli inerti potrà riprendere solo a seguito di specifica comunicazione, da trasmettere a questo settore e ai dipartimenti ARPAT competenti, di un riepilogo dei dati registrati dai quali risulti il riallineamento dei quantitativi conferiti alle percentuali autorizzate:

A spiegazione della prescrizione il D.D. n. 629 del 23/1/2018 afferma: *"Le autorizzazioni prescrivono quindi un conferimento di rifiuti inerti pari al 70% in peso senza uno specifico riferimento temporale, come invece specificato per i fanghi. ARPAT - Dipartimento di Massa-Carrara, nelle relazioni relative ai controlli 2016 e negli approfondimenti istruttori svolti nel 2017 (in atti reg.li n. 291964 del 07/06/2017), considerando inerti i codici CER appartenenti alle famiglie 01 e 17 e il codice CER 191209, a esclusione dei fanghi, individuati dai codici CER 170506, 010507 e 010504, ha ritenuto di verificare annualmente il rispetto della percentuale, anche se non specificato nell'AIA."*

Quanto affermato non risponde completamente agli atti autorizzatori.

In relazione alla questione 70 - 30% controllo annuale o meno, la prescrizione 11.3 del piano di monitoraggio (allegato tecnico all'AIA 880/2012) secondo il quale è obbligatoria: *"11.3 Rifiuti Verifica (con eventuale sopralluogo), con periodicità almeno annuale per controllare la classificazione dei rifiuti, quantitativi prodotti e smaltiti, nonché le caratteristiche delle aree di conferimento."*

Come è noto il piano di **monitoraggio allegato all'AIA ha carattere prescrittivo.**

Infatti nel dispositivo dell'AIA approvata con DD 880/2012 si legge: *"Determina... di subordinare l'esercizio dell'attività di cui alla presente al rispetto dei contenuti dell'Allegato Tecnico (All.1) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, con particolare riferimento alle prescrizioni in merito alla gestione e al piano di monitoraggio e controllo dell'impianto;"*.

Quindi il rispetto del parametro temporale della annualità nel calcolo delle percentuali 70%-30% non è una "gentile concessione di Arpat" ma una prescrizione la cui violazione, reiterata nel tempo, avrebbe dovuto comportare da **tempo la chiusura dell'impianto o**

Comune di Pietrasanta

SEDE: Piazza Matteotti, 29 – 55045 Pietrasanta (LU)

Tel. 0584 795214–217 Fax 0584 795221

E-MAIL: sindaco@comune.pietrasanta.lu.it

www.comune.pietrasanta.lu.it

comunque una revisione dell'AIA.

Nel Rapporto delle Regione infatti si legge: "ARPAT nel succitato parere ha riportato le seguenti percentuali di conferimento di rifiuti, eseguiti sui dati relativi ai totali dei rifiuti ricevuti dall'impianto dal 2012 al 2016 distinti per tipologie (dati MUD):

-inerti 266.356.190 kg = 61%;

-fanghi 5.927.030 kg = 1%;

-amianto 166.549.640 kg = 38%;

evidenziando che ad oggi, la percentuale di rifiuti inerti conferiti è inferiore al 70% **stabilito in autorizzazione**". Peraltro già gli esiti del controllo AIA 2017 (gestione 2016) confermavano che nel 2016 **non risultava rispettata detta prescrizione** (relativa all'ingresso dei rifiuti contenenti amianto- eternit) e si manteneva le due modalità di gestione diverse nel tempo per questo aspetto. Detta prescrizione **non risulta rispettata almeno fino al 30/03/2018 e per i sei anni di coltivazione precedenti** (ARPAT-relazione conclusiva AIA 2018). A quanto sopra si aggiunge che la relazione conclusiva sulla attività di controllo AIA 2018 presso la ditta Programma Ambiente Apuane S.p.A. del 3 giugno 2019, Arpat afferma come riportiamo a stralcio di seguito:

- Risultano non rispettate le percentuali di conferimento rifiuti nei rapporti tra rifiuti inerti e rifiuti contenenti amianto previsti in autorizzazione, rispettivamente in 70% e 30%, sia per l'anno 2017, che per i sei anni di coltivazione della discarica fino al 30/03/2018. **Questo ufficio ha proceduto pertanto ad inviare informativa all'A.G.** Non si è proceduto alla applicazione della procedura di estinzione dei reati ex artt. 318-bis e ss, Parte VI-bis, D.Lgs. 152/2006 in quanto, considerato che i fatti accertati sono già stati segnalati all'Autorità Giudiziaria, si è ritenuto che tale comunicazione possa costituire un proseguo di indagine rispetto a quanto comunicato precedentemente. In merito all'applicabilità della procedura estintiva dei reati si è rimessa comunque ogni ulteriore valutazione alla AG. Si rimette inoltre alla valutazione della Regione Toscana quanto riportato al punto 3 della DD. n. 629/2018 della Regione Toscana.
- Nella tab. 4 viene considerato come scadenza del periodo temporale di coltivazione della prima fase prevista in sei anni, la data del 30 marzo 2018. Come verificato durante il primo sopralluogo del 25/10/2018 era ancora in corso di coltivazione il completamento della prima fase con ritiro di solo rifiuti inerti; agli atti di questa Agenzia non risultano in merito rilasciate proroghe per tali attività. **Si richiede quindi alla Autorità Competente Regione Toscana una valutazione sulla validità della Autorizzazione in corso, in cui è specificato che la prima fase di coltivazione della discarica ha scadenza al 30/03/2018, al fine di procedere per gli atti di competenza.**

Il punto 3 della DD n.629/2018 della Regione Toscana, a cui Arpat fa riferimento nella citata relazione conclusiva, così recita:

di precisare che, in caso di inosservanza da parte del gestore di quanto stabilito al precedente articolo 1 lettera a), [cioè dare immediata attuazione, al 23/01/2018, data della DD629/2018, ad un piano di conferimento che garantisca al 2018 il rispetto dei quantitativi dei rifiuti conferiti nelle percentuali autorizzate] la scrivente Autorità competente [la regione Toscana] avvierà d'ufficio un procedimento di riesame ex

Comune di Pietrasanta

SEDE: Piazza Matteotti, 29 – 55045 Pietrasanta (LU)

Tel. 0584 795214–217 Fax 0584 795221

E-MAIL: sindaco@comune.pietrasanta.lu.it

www.comune.pietrasanta.lu.it

art. 29 octies commi 1 e 2 del D.Lgs.152/2006 al fine di imporre che il rispetto della prescrizione relativa al 70% di rifiuti inerti da conferire sia verificato annualmente.

Sulla questione fibre di Amianto

La DD 629 del 2018 affermava che:

- b) per l'anno 2018, eseguire il monitoraggio delle fibre di amianto aerodisperse con frequenza trimestrale anziché semestrale (come da piano di monitoraggio e controllo attualmente autorizzato). Il gestore dovrà comunicare le date dei campionamenti ad ARPAT, con un preavviso di almeno 30 giorni al fine di consentire ai propri tecnici di presenziare al campionamento e all'analisi e/o di effettuare tali campionamenti in contraddittorio con il gestore; gli esiti di ogni campagna dovranno essere comunicati entro 15 giorni dall'ottenimento dei risultati del campionamento, a questo Settore, ai dipartimenti ARPAT competenti e ai Comuni di Montignoso e Pietrasanta.

Nel Rapporto istruttorio a premessa del suddetto Decreto Dirigenziale si legge in relazione alla questione delle fibre di amianto:

"Si ritiene, inoltre, opportuno raccomandare al gestore, la più rigorosa applicazione delle prescrizioni, riportate al punto 2.2.1 dell'allegato Tecnico all'AIA vigente, che disciplina le modalità di conferimento e caratteristiche del rifiuto e porre particolare attenzione che nel controllo visivo da effettuarsi prima dello scarico dei rifiuti contenenti amianto sia verificata: -l'integrità e l'adeguatezza degli imballaggi; -l'assenza di materiale disperso sul pianale interno ai camion; -nel caso di conferimento in big bags la presenza di pallet sotto ogni sacco."

Le prescrizioni si rispettano o non si rispettano, chiederne l'applicazione rigorosa è una tautologia inutile sotto il profilo amministrativo e penale, quindi quello che non si capisce dal Rapporto è se le modalità di conferimento sono state o meno rispettate. Infatti queste prescrizioni di cui viene auspicato il rispetto sono contenute nel punto 2.2.1. Occorre aggiungere che nelle attuali AIA di provenienza provinciale DD Provincia di Massa Carrara 880/2012 di rinnovo, aggiornata con DDP 3744/2013 e con DD Provincia di Lucca 1441/2012 di rinnovo, aggiornata con DDP 4570/2013, con DDR n. 611 del 17/02/2016 mancano nel piano di monitoraggio e controllo prescrizioni **per la verifica dell'amianto nella matrice di acqua (falda superficiale e falda profonda) e nel percolato che è un sottoprodotto altamente nocivo della discarica.**

Comune di Pietrasanta

SEDE: Piazza Matteotti, 29 – 55045 Pietrasanta (LU)
Tel. 0584 795214–217 Fax 0584 795221
E-MAIL: sindaco@comune.pietrasanta.lu.it
www.comune.pietrasanta.lu.it

A quanto sopra si aggiunge che la relazione conclusiva sulla attività di controllo AIA 2018 presso la ditta Programma Ambiente Apuane S.p.A. del 3 giugno 2019, Arpat afferma come riportiamo a stralcio di seguito:

4. Monitoraggio amianto aerodisperso

Si riportano di seguito le conclusioni tratte dalla relazione del Settore UORAM allegata:

"I campionamenti di aria effettuati in discarica da febbraio a dicembre 2018 non mostrano la presenza di fibre di amianto, ma va certamente tenuto conto del fatto che, nel periodo del monitoraggio, il conferimento di MCA era sospeso e che il fronte dell'ultima messa a dimora di tali materiali era già coperto.

Si evidenzia che abbiamo segnalato che il laboratorio ARYA S.r.l., che ha eseguito il campionamento in doppio con ARPAT a febbraio, non era iscritto nella lista del Ministero della Salute riportante i laboratori qualificati per l'esecuzione delle analisi dell'amianto, ai sensi del DM 14/05/96, né per la tecnica di cui all'allegato 2A (MOCF), né per la tecnica di cui all'allegato 2B (SEM) del DM 06/09/94 e non risultava, pertanto, idoneo all'esecuzione delle analisi dei filtri prelevati.

Per questo motivo il gestore ha deciso di avvalersi successivamente del laboratorio di Ambiente S.p.A. qualificato per alcune analisi dell'amianto e per il campionamento, accreditato ma non qualificato fino alla fine del 2018 per l'analisi in SEM di cui all'Allegato 2B del DM 06/09/94. Il laboratorio ha quindi incaricato un laboratorio presumibilmente qualificato delle analisi, ma deve fornire i rapporti di prova originali, non essendo ammessa la sottoscrizione di una analisi che non è stata condotta sotto la propria responsabilità.

Infine, l'attività condotta mostra che in assenza di conferimenti non sono presenti in aria fibre di amianto; si propone pertanto che l'attività di verifica venga ripresa all'inizio dei conferimenti e, a completamento della documentazione pervenuta, siano trasmessi i dati mancanti e i rapporti di prova originali sulle analisi affidate all'esterno da Ambiente S.p.A."

Sulla questione delle Criticità Ambientali:

Il D.D. 629 del 2018 affermava che:

la concentrazione di triclorometano più elevata è stata rilevata nel piezometro Pz10 definito in AIA di monte (0,44µg/l); nel piezometro di valle Pz5 la concentrazione rilevata è 0,18 µg/l (la CSC di riferimento è 0,15 µg/l). Tenendo conto dell'incertezza della misura il valore rilevato sul Pz5 rientra nel limite. Tali singole misure non consentono allo stato attuale di attribuire la contaminazione alla discarica ma evidenziano comunque la presenza di un'anomalia da indagare. Quindi considerato che il gestore verifica la concentrazione di triclorometano una volta l'anno, come da piano di monitoraggio e controllo approvato, si ritiene necessario intensificare tale monitoraggio;

- c) per l'anno 2018, effettuare una campagna straordinaria di monitoraggio con campionamenti trimestrali per l'analisi del triclorometano su tutti i piezometri della rete di monitoraggio della discarica. Il gestore dovrà comunicare le date dei campionamenti ad ARPAT, con un preavviso di almeno 30 giorni, al fine di consentire ai propri tecnici di presenziare al campionamento e all'analisi e/o di effettuare tali campionamenti in contraddittorio con il gestore; gli esiti di ogni campagna dovranno essere comunicati entro 15 giorni dall'ottenimento dei risultati del campionamento, a questo Settore, ai dipartimenti ARPAT competenti e ai Comuni di Montignoso e Pietrasanta:

Comune di Pietrasanta

SEDE: Piazza Matteotti, 29 – 55045 Pietrasanta (LU)

Tel. 0584 795214–217 Fax 0584 795221

E-MAIL: sindaco@comune.pietrasanta.lu.it

www.comune.pietrasanta.lu.it

Sul punto occorre rilevare che già nella relazione di monitoraggio AIA 2017 risultava una probabile contaminazione della falda per i parametri di triclorometano, tetracloroetilene e idrocarburi. Le falde acquifere che alimentano il comprensorio e i pozzi di GAIA per le acque ad uso potabile e agricolo, passano sotto e/o comunque in prossimità del sito della discarica, con una sorgente che sgorga direttamente a livello stradale, vicino al piezometro 5, immettendosi nella fossa Fiorentina e riversandosi nel colatore destro e quindi nell'ambiente protetto Lago di Porta zona ZPS. Si trova conferma anche nelle analisi presentate dal gestore e verificate durante ultima commissione di controllo della discarica dove si può leggere che i piezometri 10 e 5 **sono oltre la soglia di legge** per il triclorometano (cloroformio) con valori di 0.47 e 0.17 (ug/l), tanto che si potrebbe valutare una compromissione dei piezometri visto che tali parametri sono rimasti oltre la soglia di legge anche nei controlli 2018 effettuati da PAA.

Inoltre sempre la D.D. 629 del 2019 a Pagina 9 afferma:

- a) dal ricevimento del presente atto, dare immediata attuazione ad un piano di conferimento che garantisca al 2018 il rispetto dei quantitativi dei rifiuti conferiti nelle percentuali autorizzate; pertanto dal ricevimento del presente atto il gestore dovrà sospendere il conferimento dei rifiuti diversi dagli inerti; il conferimento di rifiuti diversi dagli inerti potrà riprendere solo a seguito di specifica comunicazione, da trasmettere a questo settore e ai dipartimenti ARPAT competenti, di un riepilogo dei dati registrati dai quali risulti il riallineamento dei quantitativi conferiti alle percentuali autorizzate:

La D.D. 629 del 2018 affermava quindi:

4. di PRECISARE che, a seguito dei risultati dei monitoraggi la scrivente Autorità competente valuterà la necessità di avviare d'ufficio un procedimento di riesame ex art. 29 octies commi 1 e 2 del D.Lgs 152/2006 al fine di meglio adeguare le condizioni e prescrizioni delle AIA vigenti che, all'esito delle necessarie attività di verifica, non risultino più idonee a garantire la tutela dell'ambiente;

Successivamente agli impegni presi dalla Regione stessa, nella DD 629/2018, sopra riportati, Arpat (Dipartimento di Massa Carrara presenta, in data 3 giugno 2019 quindi quasi 1 anno mezzo la Determina suddetta, una relazione redatta considerando tutte le attività che sono state effettuate ai sensi dell'articolo 29-decies del DLgs 152/2006 e s.m.i. con lo scopo di accertare il rispetto delle prescrizioni dell'AIA e relativo Piano di Monitoraggio e Controllo.

Si riportano a stralcio i dati più significativi che confermano quanto già riconosciuto nel verbale del 13/12/2017 citato nella DD 629/2018:

Comune di Pietrasanta

SEDE: Piazza Matteotti, 29 – 55045 Pietrasanta (LU)

Tel. 0584 795214–217 Fax 0584 795221

E-MAIL: sindaco@comune.pietrasanta.lu.it

www.comune.pietrasanta.lu.it

3.3.2 Monitoraggio acque sotterranee

Controllo del 23/03/2018 e 04/04/2018

Parametri Controllo del 23/03/2018 e 04/04/2018	UdM	Valori accettabili	Pz5	Pz6	Pz7	Pz8	Pz10	S1	S3	percolato
Triclorometano	µg/L	0,15	0,17+/- 0,09	0,03	0,03	0,01	0,39	0,01	0,04	<0,01

Controllo del 28/06/2018

Parametri Controllo del 28/6/2018	UdM	Valori accettabili	Pz5	Pz6	Pz7	Pz8	Pz10	S1	S3	percolato
Triclorometano	µg/L	0,15	0,26	0,09	0,04	0,05	0,50	0,08	0,05	0,01

Controllo del 19/09/2018

Parametri Controllo del 19/9/2018	UdM	Valori accettabili	Pz5	Pz6	Pz7	Pz8	Pz10	S1	S3	percolato
Triclorometano	µg/L	0,15	0,19	0,05	0,03	0,04	0,47	0,05	0,05	<0,01

Controllo del 18/12/2018

Parametri Controllo del 18/12/2018	UdM	Valori accettabili	Pz5	Pz6	Pz7	Pz8	Pz10	S1	S3	percolato
Triclorometano	µg/L	0,15	0,10	0,03	0,02	0,02	0,30	0,03	0,02	<0,01

sono evidenziati con il campo **rosso** i valori superiori ai limiti della parte IV allegato 5 al Titolo V, tabella 2 "Concentrazioni soglia di contaminazione delle acque sotterranee"

Conclusioni:

Si è evidenziata presenza di triclorometano superiore alla CSC per il Pz5 ed il Pz10.

Comune di Pietrasanta

SEDE: Piazza Matteotti, 29 – 55045 Pietrasanta (LU)

Tel. 0584 795214–217 Fax 0584 795221

E-MAIL: sindaco@comune.pietrasanta.lu.it

www.comune.pietrasanta.lu.it

Non solo ma detta Relazione Arpat afferma:

-a pagina 12:

Come già evidenziato nel controllo degli anni precedenti i limiti quantitativi prescritti in autorizzazione, sono definiti in volume (m³) in sei anni di attività, mentre dalla documentazione ufficiale (formulari e MUD) si ricavano i valori in peso (kg), che prevedono una tempistica annuale; questo non consente al momento di verificare il rispetto delle quantità conferite in discarica ed autorizzate.

-a pagina 13:

Anche per l'anno 2017 non risulta rispettata la prescrizione relativa all'ingresso degli inerti, in quanto entrati per una percentuale pari al 68 %. inferiore al 70 % previsto in autorizzazione.

-a pagina 15:

Come si può vedere dall'esame della tabella n.4, dove sono riportati i quantitativi di rifiuto conferiti in discarica dal 2012 al 30 marzo 2018, data di scadenza temporale della prima fase di coltivazione, **non sono state rispettate le prescrizioni previste nell'atto autorizzativo (70/30) non solo con cadenza annuale, ma anche al termine dei sei anni di coltivazione. Per tale violazione è stata effettuata comunicazione all'A.G.**

-a pagina 21:

3. Nella tab. 4 viene considerato come scadenza del periodo temporale di coltivazione della prima fase prevista in sei anni, la data del 30 marzo 2018. Come verificato durante il primo sopralluogo del 25/10/2018 era ancora in corso di coltivazione il completamento della prima fase con ritiro di solo rifiuti inerti; agli atti di questa Agenzia non risultano in merito rilasciate proroghe per tali attività. **Si richiede quindi alla Autorità Competente Regione Toscana una valutazione sulla validità della Autorizzazione in corso, in cui è specificato che la prima fase di coltivazione della discarica ha scadenza al 30/03/2018, al fine di procedere per gli atti di competenza.**

Infine la Relazione Arpat così conclude: *“Per la conclamata e costante presenza di composti organoalogenati nei piezometri di controllo della falda siti nell'area di proprietà della Programma Ambiente Apuane si ritiene che la Regione Toscana debba attivare il percorso previsto dall'articolo 244 del D.lgs. 152/2006”*.

Comune di Pietrasanta

SEDE: Piazza Matteotti, 29 – 55045 Pietrasanta (LU)

Tel. 0584 795214–217 Fax 0584 795221

E-MAIL: sindaco@comune.pietrasanta.lu.it

www.comune.pietrasanta.lu.it

A quanto sopra si aggiunge che la relazione conclusiva sulla attività di controllo AIA 2018 presso la ditta Programma Ambiente Apuane S.p.A. del 3 giugno 2019, Arpat afferma come riportiamo a stralcio di seguito:

Sono stati eseguiti i controlli trimestrali sulla presenza di organoclorurati nelle acque sotterranee con campionamento delle acque sotterranee oggetto di monitoraggio, in particolare dei piezometri Pz5, Pz6, Pz7, Pz8, Pz 10, delle sorgenti S1 e S3 e del percolato presente in discarica. È stata confermata la presenza di triclorometano, con valori superiori alle CSC nel Pz10 nei quattro controlli e nel Pz5 in tre controlli su quattro.

Per la conclamata e costante presenza di composti organoalogenati nei piezometri di controllo della falda siti nell'area di proprietà della Programma Ambiente Apuane si ritiene che La Regione Toscana debba attivare il percorso previsto dall'Art 244 del Dlgs 152/06.

Non sono allegati i rapporti di prova prodotti, i cui risultati sono riportati nelle tabelle della relazione allegata al capitolo 3.3.2 e che sono comunque a disposizione di chiunque ne faccia richiesta.

A conferma della grande preoccupazione sul territorio rispetto al quadro sopra delineato in data 20 Novembre 2019 questo Comune ha inviato una nota relativamente ai superamenti dei limiti nelle acque sotterranee degli organi alogenati e del mercurio nella zona in questione, superamenti rilevati dalla documentazione sopra riprodotta e citata nella nota stessa del Comune.

Si riportano a stralcio i passaggi più significativi:

La Regione faceva seguito con nota prot. 358682 del 12/07/2018 di richiesta di elementi utili al fine di identificare il Soggetto responsabile ai sensi del comma 2, art. 244 del D.Lgs. 152/2006, richiesta a cui questo ufficio dava riscontro con nota prot. del 26/09/2018; ad oggi non risultano pervenuti aggiornamenti relativamente alle attività di indagine ambientale.

Sentito anche l'Assessorato all'Ambiente e proponendo quindi di procedere ai sensi dell'art.250 in sostituzione del soggetto responsabile ed in sostituzione della Regione quale ente competente (procedura ex art.242 che interessa il territorio di due comuni), si richiede l'estrazione del file.shape relativo ai pozzi regolarmente autorizzati da codesta Regione sul territorio amministrato da questo Comune in una fascia di 500 mt dal perimetro esterno del sito della discarica.

Si propone pertanto tale attività, da iniziare nell'anno corrente, con Arpat quale ente tecnico di riferimento per la parte relativa ai campionamenti ed alle analisi chimiche delle acque.

Poichè tale monitoraggio, effettuato su richiesta di questa amministrazione, si configura quale attività istituzionale non obbligatoria di Arpat, se ne richiede allo stesso Ente una valorizzazione economica al fine di poter procedere con gli atti amministrativi necessari.

Sulla questione del parere sanitario del Sindaco:

Il quadro sopra riportato si inserisce in una grave **lacuna amministrativa**. Si fa riferimento alla mancata acquisizione in sede di istruttoria del Parere del Sindaco (ex comma 6

Comune di Pietrasanta

SEDE: Piazza Matteotti, 29 – 55045 Pietrasanta (LU)

Tel. 0584 795214–217 Fax 0584 795221

E-MAIL: sindaco@comune.pietrasanta.lu.it

www.comune.pietrasanta.lu.it

articolo 29-quater D.lgs. 152/2006) all'interno delle procedure che hanno portato al rilascio delle due ultime AIA del 2012. Il **Parere del Sindaco è obbligatorio perché propedeutico a perfezionare l'atto finale cioè l'AIA** esercitando una funzione, quella di Autorità sanitaria, non assorbita dall'AIA come dimostra l'elenco ex allegato IX alla parte II del D.lgs. 152/2006 (vedi sentenza Consiglio di Stato n° 983 del 11 febbraio 2019).

A conferma della obbligatorietà del Parere del Sindaco si veda il comma 6 articolo 29-quater D.lgs. 152/2006. Questo comma oltre a prevedere che il Parere Sanitario del Sindaco sia **"acquisito dalla Conferenza dei Servizi"** afferma ulteriormente che detta Conferenza deve acquisire anche: *"la proposta dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, per le installazioni di competenza statale, o il parere delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente, per le altre installazioni, per quanto riguarda le modalità di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente."* Come affermato anche dal TAR Sicilia sentenza n. 1524 del 2015 **detto Parere del Sindaco deve affermare almeno quanto segue:**

- 1) Le prescrizioni devono essere "lato sensu" tecniche al fine di prevenire o impedire eventuali pericoli di danni per la salute pubblica;
- 2) le prescrizioni che se non accolte possono bloccare l'autorizzazione devono essere fondate da congrua e seria attività istruttoria sui paventati inconvenienti sanitari e che si sia vanamente tentato di eliminarli;
- 3) il Comune può discostarsi dai pareri favorevoli resi da altre autorità sanitarie ed ambientali solo in caso di assoluta insufficienza, carenza e approssimazione degli stessi e qualora sussistano allegazioni che provino oltre ogni dubbio l'inattendibilità dei pareri e la sussistenza di comprovati elementi che dimostrino la sussistenza di inconvenienti sanitari.

Le emissioni dell'impianto in oggetto non hanno mai avuto alcun **studio organico sugli effetti prodotti sulla salute** dei cittadini residenti interessate dalla ricaduta delle stesse, né uno studio sugli effetti dell'amianto nelle matrici di aria ma soprattutto di acqua e terra e sugli effetti prodotti sulla salute dei cittadini residenti interessate dalla ricaduta delle stesse. Infine, pur essendosi concluso il procedimento di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, il Parere del Sindaco, ai sensi del comma 6 articolo 29-quater D.lgs. 152/2006, oltre che colmare un chiaro vizio procedurale nell'iter di rilascio della suddetta autorizzazione può essere propedeutico a supportare ulteriormente la richiesta di revisione dell'AIA (ex comma 7 articolo 29-quater D.lgs. 152/2006) all'impianto in oggetto al fine di affrontare, in termini di verifica ed eventualmente prescrittivi la problematica delle emissioni odorigene riscontrate nelle zone limitrofe alla discarica in oggetto, come il problema dell'incidenza che possono avere i materiali speciali e l'amianto che ricordiamo vengono conferiti in deroga in questa discarica ma senza uno studio appropriato d'impatto sulla salute dei cittadini.

Comune di Pietrasanta

SEDE: Piazza Matteotti, 29 – 55045 Pietrasanta (LU)
Tel. 0584 795214–217 Fax 0584 795221
E-MAIL: sindaco@comune.pietrasanta.lu.it
www.comune.pietrasanta.lu.it

A supporto della necessità del “parere igienico-sanitario” e della importanza di un riesame AIA viene anche la risposta ufficiale di USL, rilasciata in data 19/04/2019, che dichiara la discarica in oggetto classificabile come **industria insalubre di I Classe**, in quanto ricompresa al punto 100 B del DM 5 settembre 1994. Sul punto la giurisprudenza anche recente ha confermato:

1. la obbligatorietà del rilascio del Parere Sanitario del Sindaco all'interno del procedimento di rilascio dell'AIA (**TAR Lazio sezione Latina n. 819 del 2009**)⁽¹⁾;
2. il riconoscimento del potere di intervento del Sindaco come Autorità Sanitaria nelle procedure di AIA sotto il profilo del legame inquinamento ambientale/salute (**TAR Marche Sezione I, 25 luglio 2013**)⁽²⁾.
3. il contenuto del Parere Sanitario del Sindaco: **TAR Sicilia sentenza n. 1524 del 2015**⁽³⁾
4. il diniego di rilascio dell'AIA in caso di Parere Sanitario negativo del Sindaco (**TAR Lombardia sez. Brescia n°1225/2017** confermata dalla sentenza del **Consiglio n° 983 del 2019**)⁽⁴⁾.

Sulla questione della mancata Via Ex Post:

Dalle premesse del D.D.629/2018 della Regione si evince che le uniche valutazioni applicate alla discarica sono state:

“- di pronuncia di compatibilità ambientale, adottata con DD/656 del 23/02/2011 della Provincia di Massa-Carrara, per la valutazione del progetto di ampliamento della discarica in sopraelevazione con il conferimento di altri codici CER, con il raggiungimento di quota +43 m s.l.m. e la realizzazione di un adeguato fondo impermeabile, a quota +25 m s.l.m. come da D.lgs. 36/2003.

- di esclusione dalla procedura di VIA, adottata con DD 2473/2013 della Provincia di Massa (quale autorità competente in quanto la discarica interessa maggiormente, per dimensioni, tale provincia) per l'inserimento di alcuni nuovi codici CER da conferire in discarica;”

Questo conferma che la discarica non ha mai avuto una procedura di Valutazione di Impatto Ambientale che verificasse **la compatibilità della discarica con il sito**. La discarica, da semplice discarica di inerti al servizio del settore lapideo della zona, era già stata classificata come discarica per rifiuti speciali pericolosi (amianto) e non pericolosi. Quando nel 2006 attiva la procedura di VIA, con 13 anni di ritardo, la Provincia di Massa - Carrara lo fa con riferimento alla sola riclassificazione della discarica. **Riclassificazione che di fatto era già avvenuta.**

Non solo ma, trattandosi di impianto esistente autorizzato in violazione della normativa europea sulla VIA, **andava applicata la cosiddetta VIA ex post** in vigore dal 2000 in Toscana e poi confermata dalla successiva legge regionale 10/2010.

Afferma il **comma 6 articolo 43 della legge regionale toscana 10/2010:**

“Le domande di rinnovo di autorizzazione o concessione relative all'esercizio di attività per le quali all'epoca del rilascio non sia stata effettuata alcuna valutazione di impatto ambientale e che attualmente rientrino nel

Comune di Pietrasanta

SEDE: Piazza Matteotti, 29 – 55045 Pietrasanta (LU)

Tel. 0584 795214–217 Fax 0584 795221

E-MAIL: sindaco@comune.pietrasanta.lu.it

www.comune.pietrasanta.lu.it

campo di applicazione delle norme vigenti in materia di VIA, sono soggette alla procedura di VIA, secondo quanto previsto dalla presente legge. Per le parti di opere o attività non interessate da modifiche, la procedura è finalizzata all'individuazione di eventuali misure idonee ad ottenere la migliore mitigazione possibile degli impatti, tenuto conto anche della sostenibilità economico-finanziaria delle medesime in relazione all'attività esistente.”

Risulta con chiarezza che almeno il secondo periodo della suddetta norma sia applicabile alla discarica in oggetto visto il quadro problematico sopra esposto.

La citata norma regionale è stata recentemente regolamentata dalla DPGR 19R del 2017 (5) in relazione proprio al coordinamento tra VIA ex post e Autorizzazione Integrata Ambientale.

Sulla finalità della VIA ex post la Corte Costituzionale con sentenza n. 209 del 2011, nel giudicare la legge regionale Toscana sulla VIA ex post, aveva già affermato due principi fondamentali in materia di VIA ex post o postuma validi in assoluto:

1. la VIA ex post serve per "vegliare" a che l'effetto utile della direttiva n. 85/337/CEE sia comunque raggiunto, senza tuttavia rimettere in discussione, nella loro interezza, le localizzazioni di tutte le opere e le attività ab antiquo esistenti;
2. la VIA ex post, cioè svolta in occasione del rinnovo della autorizzazione o concessione di un progetto od opera che in precedenza non aveva avuto la VIA, deve essere effettuata sempre sull'intera opera o attività e non solo sulla parte eventualmente modificata del progetto od opera.

Più recentemente è intervenuta una **sentenza della Corte di Giustizia** che ha ulteriormente chiarito le finalità della VIA ex post. Secondo questa sentenza una VIA effettuata dopo la realizzazione e la messa in servizio di un impianto non può limitarsi all'impatto futuro di quest'ultimo sull'ambiente, ma deve prendere in considerazione altresì l'impatto ambientale intervenuto a partire dalla sua realizzazione. In altri termini la VIA deve riguardare non solo la compatibilità ambientale delle ultime modifiche del progetto od impianto ma quella dell'intero impianto con il sito in cui è collocato.

Tutto questo non è mai stato applicato alla discarica ex cava Fornace.

La Regione Toscana con una lettera inviata al Comitato dei cittadini contro la discarica ha rigettato la richiesta di riavvio della VIA secondo i principi della VIA ex post affermando che la giunta regionale non poteva avviare tale procedura essendo questa un atto tecnico quindi non di competenza della giunta regionale. Tutto ciò non corrisponde prima di tutto al dettato della stessa normativa regionale toscana in materia. Infatti L'articolo 45 comma 2 della legge regionale 10/2010 recita:

“Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale di cui all'articolo 26 del d.lgs. 152/2006 e il parere di cui all'articolo 63, sono espressi dalla Giunta regionale, tenuto conto delle valutazioni tecniche del Nucleo regionale di valutazione - VIA di cui all'articolo 47 bis. “ Come si vede dal testo della norma l'ultima parola sotto il profilo anche formale spetta alla Giunta non al responsabile del

Comune di Pietrasanta

SEDE: Piazza Matteotti, 29 – 55045 Pietrasanta (LU)

Tel. 0584 795214–217 Fax 0584 795221

E-MAIL: sindaco@comune.pietrasanta.lu.it

www.comune.pietrasanta.lu.it

procedimento. Non solo ma la decisione della Giunta non è un una semplice registrazione notarile. Infatti non si afferma che la Giunta “*prende atto*” delle conclusioni della istruttoria di VIA con il Parere del Comitato Tecnico ma che la Giunta “**tiene conto**” di questo Parere. Non solo ma la **DGR 356 del 2001** nell’assegnare la competenza della decisione finale nei procedimenti di VIA alla Giunta motivava in questo modo: “...*la pronuncia di valutazione dell’impatto ambientale, unitamente alla imprescindibile componente tecnico-amministrativa, volta alla individuazione, descrizione, e valutazione degli effetti dei singoli progetti di opere ed interventi, comporta una altrettanto insopprimibile necessità di apprezzamento, di natura squisitamente politica, sottesa alla valutazione circa la compatibilità, coerenza ed utilità dei progetti stessi rispetto all’interesse pubblico inerente la tutela dell’ambiente complessivamente considerato*”

Stiamo, usando un gergo tecnico giuridico, nel campo degli atti a discrezionalità mista (tecnico amministrativo). La differenza con le autorizzazioni ordinarie è netta. In queste se il progetto è dentro i parametri tecnici di legge (tutti ovviamente non solo quelli ambientali) deve essere autorizzato con prescrizioni ma autorizzato. Nella VIA invece i margini di discrezionalità nella valutazione della compatibilità del progetto con il sito sono più grandi: giocano fattori anche legati agli aspetti sociali, al consenso da parte della comunità, all’impatto con altre attività presenti nella zona, a limiti e rischi di uso del territorio in futuro (6) dopo che il progetto venisse realizzato etc. etc.

Nella stessa direzione si vedano due sentenze del Consiglio di Stato che confermano autorevolmente quanto sopra: **Cons. Stato Sez. V n.1640 del 22 marzo 2012** e **Cons. Stato Sez. V n.3254 del 31 maggio 2012**: “... *alla stregua dei principi comunitari e nazionali, oltre che delle sue stesse peculiari finalità, la valutazione di impatto ambientale non si sostanzia in una mera verifica di natura tecnica circa la astratta compatibilità ambientale dell’opera, ma implica una complessa e approfondita analisi comparativa tesa a valutare il sacrificio ambientale imposto rispetto all’utilità socio – economica, tenuto conto anche delle alternative possibili e dei riflessi sulla stessa c.d. opzione – zero; ...da qui la possibilità di bocciare progetti che arrechino vulnus non giustificato da esigenze produttive, ma suscettibile di venir meno, per il tramite di soluzioni meno impattanti in conformità al criterio dello sviluppo sostenibile e alla logica della proporzionalità tra consumazione delle risorse naturali e benefici per la collettività che deve governare il bilanciamento di istanze antagoniste (cfr. Cons. St., sez. VI, 22 febbraio 2007, n. 933)*”.

Non può sostenersi pertanto che la valutazione di impatto ambientale sia un mero atto (tecnico) di gestione ovvero di amministrazione in senso stretto, rientrando come tale nelle attribuzioni proprie dei dirigenti, trattandosi piuttosto di un provvedimento con cui viene esercitata una vera e propria funzione di indirizzo politico – amministrativo con particolare riferimento al corretto uso del territorio (in senso ampio), attraverso la cura ed il bilanciamento della molteplicità dei (contrapposti) interessi, pubblici (urbanistici, naturalistici, paesistici, nonché di sviluppo economico – sociale) e privati, che su di esso insistono, come tale correttamente affidata all’organo di governo, nel caso di specie la Giunta regionale.”

Conclusioni sulla VIA ex post

Quindi alla luce di quanto sopra non risponde al vero e anzi costituisce palese ammissione di una violazione di legge sia **comunitaria che nazionale**, quanto affermato nel D.D.

Comune di Pietrasanta

SEDE: Piazza Matteotti, 29 – 55045 Pietrasanta (LU)

Tel. 0584 795214–217 Fax 0584 795221

E-MAIL: sindaco@comune.pietrasanta.lu.it

www.comune.pietrasanta.lu.it

629/2018 della Regione, secondo cui: “ASSUNTO che l'individuazione e la valutazione dell'impatto complessivo dell'installazione sull'ambiente in relazione all'ubicazione e alle caratteristiche costruttive dell'impianto nonché i vari effetti ambientali derivanti dalla gestione dello stesso siano stati già valutati nell'ambito dell'istruttoria per il rilascio dei titoli abilitativi alla realizzazione ed esercizio dell'installazione in argomento, avendo come esito la definizione delle prescrizioni dettate sia in sede di pronuncia di compatibilità ambientale sia in sede di autorizzazioni integrate ambientali rilasciate;”.

Si aggiunge che a conferma di quanto sopra esposto i Consigli Comunali di Pietrasanta, Serravezza, Forte dei Marmi, Massa e dello stesso Montignoso con apposita deliberazione hanno richiesto la riapertura del procedimento di VIA.

Il Consiglio Regionale ha approvato in data 1° agosto 2018 la mozione n. 1311 che impegna la giunta regionale, per le motivazioni espresse in narrativa, ad attivarsi per:

-un supplemento di istruttoria volta a valutare l'esclusione della previsione di ampliamento a 98 metri della discarica Cava Fornace, come già espresso con la citata mozione n. 1079/2017;

-durante tale istruttoria a valutare l'opportunità di acquisire l'emissione del parere igienico-sanitario dei Comuni pertinenti di Montignoso e Pietrasanta;

-prevedere l'attivazione della valutazione di impatto ambientale ex post, previsto dall'articolo 46, comma 6, della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA” e di valutazione di incidenza) come ulteriori approfondimenti necessari.

-il comma 7 articolo 29-quater: “in presenza di circostanze intervenute successivamente al rilascio della autorizzazione integrata ambientale, il Sindaco, quando lo ritenga necessario nell'interesse della salute pubblica, può, con proprio motivato provvedimento, corredato dalla relativa documentazione istruttoria e da puntuali proposte di modifica della autorizzazione, chiedere alla autorità competente di **riesaminare** l'autorizzazione rilasciata”;

-il comma 10 articolo 29-decies D.lgs. 152/2006: “in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, l'autorità competente, ove si manifestino situazioni di pericolosi o di danno per la salute, ne dà comunicazione al Sindaco ai fini dell'assunzione delle eventuali misure ai sensi dell'articolo 217 del R.D. 27/7/1934 n° 1265”;

-articolo 27 D.lgs. 152/2006: provvedimento unico VIA- AIA

CONSIDERATO CHE DA QUANTO SOPRA ESPRESSO:

in relazione alle violazioni delle prescrizioni sopra esposte, alla loro inadeguatezza (**anche alla luce del documento di USL Nord Ovest che delinea in maniera definitiva che la discarica è una industria insalubre di I classe**) e reiterata possibile violazione, si rileva un potenziale rischio ambientale e sanitario in atto, , non valutato adeguatamente (come sopra evidenziato), nelle procedure di **valutazione/autorizzazione** fino ad ora svolte.

Comune di Pietrasanta

SEDE: Piazza Matteotti, 29 – 55045 Pietrasanta (LU)

Tel. 0584 795214–217 Fax 0584 795221

E-MAIL: sindaco@comune.pietrasanta.lu.it

www.comune.pietrasanta.lu.it

CONSIDERATO INOLTRE CHE

L'articolo 29-octies del D.lgs. 152/2006 recita:

"1. L'autorità competente riesamina periodicamente l'autorizzazione integrata ambientale, confermando o aggiornando le relative condizioni.

2. Il riesame tiene conto di tutte le conclusioni sulle BAT, nuove o aggiornate, applicabili all'installazione e adottate da quando l'autorizzazione è stata concessa o da ultimo riesaminata, nonché di eventuali nuovi elementi che possano condizionare l'esercizio dell'installazione."

Appare chiaro che il rinnovo periodico della versione precedente viene trasformato in revisione.

Quindi la revisione può essere avviata sempre senza attendere i 5 anni ordinari dal rilascio (6 od 8 se l'impianto è soggetto ad eco certificazione: ISO od EMAS) come previsto dalla normativa precedente (ora 10 o 16 se la installazione è a EMAS mentre 12 se a ISO (eco certificazione di aziende secondo apposita normativa tecnica di livello europeo ed internazionale).

Quali sono i nuovi elementi che possono fondare la richiesta di revisione di AIA In particolare la nuova normativa contiene un inciso di grande novità nell'ultima parte del comma 2 sopra riportato per cui la revisione può essere avviata in ogni momento se emergono: *"nuovi elementi che possano condizionare l'esercizio della installazione"*.

Questo inciso va letto in modo coordinato con le condizioni di revisione dell'AIA descritti dal comma 4 dell'articolo 29 octies del D.lgs. 152/2006 (introdotto dal D.lgs. 46/2014):

a) livello di inquinamento eccessivo dell'impianto con la necessità di adeguarlo alle migliori tecnologie disponibili

b) le migliori tecniche disponibili hanno subito modifiche sostanziali, che consentono una notevole riduzione delle emissioni

c) a giudizio di una amministrazione competente in materia di igiene e sicurezza del lavoro, ovvero in materia di sicurezza o di tutela dal rischio di incidente rilevante, la sicurezza di esercizio del processo o dell'attività richiede l'impiego di altre tecniche) sviluppi delle norme di qualità ambientali (nota 1) o nuove disposizioni legislative comunitarie, nazionali o regionali lo esigono.

e) necessità di aggiornare l'autorizzazione per garantire che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni corrispondano ai "livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili.

Rispetto al quadro sopra esaminato quanto meno le lettere a), c), e) siano applicabile al caso in esame.

Non solo ma sussistono poi i poteri del Sindaco del Comune territorialmente interessato dall'impianto, per la richiesta di revisione dell'AIA.

La revisione dell'AIA può essere avviata prima di tutto dalla Autorità Competente, ma

Comune di Pietrasanta

SEDE: Piazza Matteotti, 29 – 55045 Pietrasanta (LU)

Tel. 0584 795214–217 Fax 0584 795221

E-MAIL: sindaco@comune.pietrasanta.lu.it

www.comune.pietrasanta.lu.it

anche il Sindaco ha una funzione di attivazione della revisione se ne fa motivata richiesta così come prevede la normativa. Il comma 7 articolo 29-quater D.lgs. 152/2006 recita: *“In presenza di circostanze intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione di cui al presente titolo, il sindaco, qualora lo ritenga necessario nell'interesse della salute pubblica, può, con proprio motivato provvedimento, corredato dalla relativa documentazione istruttoria e da puntuali proposte di modifica dell'autorizzazione, chiedere all'autorità competente di riesaminare l'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 29- octies.”*

Anche qui si fa riferimento a *“circostanze intervenute successivamente al rilascio dell'AIA”*. Queste circostanze devono essere valutate in modo da verificare se realizzano almeno una delle condizioni per l'avvio della revisione dell'AIA che sopra elencate dal comma 4 articolo 29-octies D.lgs. 152/2006. In particolare dal suddetto elenco almeno una condizione è rilevabile direttamente dal Sindaco (nella sua qualità di Autorità Sanitaria sul territorio comunale) con apposita istruttoria affinché sia adeguatamente motivata, si tratta della lettera c) di detto comma 4: *“a giudizio di una amministrazione competente in materia di igiene e sicurezza del lavoro, ovvero in materia di sicurezza o di tutela dal rischio di incidente rilevante, la sicurezza di esercizio del processo o dell'attività richiede l'impiego di altre tecniche”*.

Per quanto sopra esposto, il Sindaco di codesta amministrazione, in qualità di Autorità Competente, **richiede di avviare il procedimento per il riesame dell'autorizzazione AIA** rilasciata ai sensi dell'art. 29-quater, comma 7, del D.lgs. 152/2006.

IL SINDACO
Alberto Stefano GIOVANNETTI

Il presente documento è firmato in forma digitale ai sensi del D.lgs 82/2005

(1)

“dal dato positivo, si desume che l'autorità procedente deve comunque concludere nei termini fissati i lavori della conferenza e che, per il caso di dissenso manifestato dal titolare di attribuzioni inerenti ad un cd. interesse sensibile, alla stessa è preclusa la possibilità di assumere una determinazione favorevole collocandosi la competenza ad un distinto livello. Il che si è verificato nella fattispecie nella quale il dissenso, veicolato dal parere sindacale negativo, investe un interesse sensibile (quello “alla tutela della salute e della pubblica incolumità” di cui agli articoli 14 - quater, comma 3, legge 241/1990 e 217 R.D. 1265/1934); dissenso che, in quanto tale, non poteva essere superato e/composto nella citata sede ed è stato correttamente presupposto dalla provincia al fine di attivare la conferenza permanente Stato Regioni”

(2)

“3.8 Non è altresì condivisibile l'affermazione di parte ricorrente per cui il parere del sindaco come autorità sanitaria che non potrebbe investire aspetti ambientali, dato che l'inquinamento e comunque l'impatto di una discarica non può essere considerato privo di aspetti sanitari. Del resto, per quanto riguarda la inquadrabilità del parere del Sindaco tra quelli delle autorità di cui al più volte citato art. 14 c. quater, il Collegio ritiene che, come già osservato in giurisprudenza, in materia di rifiuti tale ruolo non possa che essere riconosciuto. Si deve infatti rilevare lo strettissimo legame intercorrente tra la tutela dell'ambiente e l'incomprimibile diritto di cui all'art. 32 ([3]) della Carta Fondamentale”.

Comune di Pietrasanta

SEDE: Piazza Matteotti, 29 – 55045 Pietrasanta (LU)

Tel. 0584 795214–217 Fax 0584 795221

E-MAIL: sindaco@comune.pietrasanta.lu.it

www.comune.pietrasanta.lu.it

(3)

1. Le prescrizioni devono essere "lato sensu" tecniche al fine di prevenire o impedire eventuali pericoli di danni per la salute pubblica;
2. le prescrizioni che se non accolte possono bloccare la autorizzazione deve essere fondate da congrua e seria attività istruttoria sui paventati inconvenienti sanitari e che si sia vanamente tentato di eliminarli;
3. il Comune può discostarsi dai pareri favorevoli resi da altre autorità sanitarie ed ambientali solo in caso di assoluta insufficienza, carenza e approssimazione degli stessi e qualora sussistano allegazioni che provino oltre ogni dubbio l'inattendibilità dei pareri e la sussistenza di comprovati elementi che dimostrino la sussistenza di inconvenienti sanitari.

(4)

1. Nell'ambito del procedimento di rilascio dell'AIA il Comune e l'ASL hanno espresso distintamente parere negativo
2. In ragione della contrapposizione tra gli Enti coinvolti, con determinazione dirigenziale la Provincia ha attivato la procedura prevista dall'art. 14-quater, comma 3, della L. n. 241/1990 per la remissione della questione all'esame del Consiglio dei Ministri.
3. Nel caso specifico il Consiglio dei Ministri ha riconosciuto la fondatezza del dissenso di Comune e Asl ed ha concluso che, allo stato, non sussiste la possibilità di procedere alla realizzazione del progetto.
4. Sulla base della deliberazione del Consiglio dei Ministri, la Provincia quale autorità titolare della funzione di rilascio dell'AIA ha disposto il definitivo rigetto della istanza da parte della società che voleva realizzare l'impianto di rifiuti.

(5)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 aprile 2017, n. 19/R Regolamento regionale recante disposizioni per il coordinamento delle procedure di VIA e AIA e per il raccordo tecnico istruttorio di valutazione delle modifiche di installazioni e di impianti in ambito di VIA, AIA, autorizzazione unica rifiuti ed AUA, in attuazione dell'articolo 65 della l.r. 10/2010 - Capo IV Disposizioni per lo snellimento e il raccordo procedurale dei procedimenti di VIA postuma e di AIA di competenza regionale

(6)

TAR Lombardia Milano sez. I 27/1/1998 n. 97

"il corretto svolgimento della procedura di VIA postula necessariamente la prospettazione e la verifica del progetto in tutte le sue potenzialità espansive e con riguardo alla globalità degli interventi. Ciò del resto risponde alla logica propria della valutazione di impatto ambientale che deve considerare, oltre all'incidenza determinata dai singoli segmenti dell'impianto da realizzare, anche l'impatto complessivo indotto sul sistema ambientale dell'opera, quale risulti globalmente considerata nel progetto. Di talché tale valutazione non potrebbe essere compiuta se non avendo riguardo anche alle utilizzazioni che, benché differite nel tempo, siano comunque previste per garantire la piena funzionalità dell'opera stessa"

Comune di Pietrasanta

SEDE: Piazza Matteotti, 29 – 55045 Pietrasanta (LU)

Tel. 0584 795214–217 Fax 0584 795221

E-MAIL: sindaco@comune.pietrasanta.lu.it

www.comune.pietrasanta.lu.it